

COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA
Città Metropolitana di Catania

***CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL
PERSONALE NON DIRIGENTE
DEL COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA***

***FONDO RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 79 DEL
C.C.N.L. 16/11/2022 ANNUALITA' ECONOMICA 2024 -
RIPARTIZIONE-UTILIZZO RISORSE ART. 80 C.C.N.L. 16/11/2022.***



V E R B A L E

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA PER L'ANNUALITÀ ECONOMICA 2024

PREMESSO che l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare i commi 3 bis e 3 quinquies, disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali;

PREMESSO che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

CHE in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021;

CHE, rispettivamente, gli artt. 79 e 80 del suddetto CCNL prescrivono le nuove disposizioni in materia di costituzione del Fondo Risorse Decentrate, relativamente alle risorse stabili e variabili ed alla loro destinazione ed utilizzo;

CHE il c. 1. dell'art. 79 del su citato CCNL prevede che:

1.. "La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale 98 quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.";

CHE il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano, quale parte stabile del fondo, l'importo di cui al comma 1 come di seguito riportato:

2. "Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;


c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

- i commi 3 e 4 del predetto articolo indicano le risorse che possono essere quantificate, anche una tantum, per alimentare il fondo con importi variabili di anno in anno;

- i commi 5, 6 e 7 dettano specifiche indicazioni operative e richiamano la disciplina di costituzione del fondo risorse decentrate dall'anno 2023, con disapplicazione delle clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21/05/2018, fatte salve quelle richiamate nello stesso articolo 79;

ATTESO che alle regole contrattuali si sono via via aggiunte le disposizioni normative in materia di contenimento della spesa di personale, che hanno reso l'elaborazione del fondo de quo più articolata e complessa;



VISTA la Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il "contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

RICHIAMATI:

- l'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010, il quale prevede che "A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio";
- la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) che con l'art.1, comma 456, ha apportato modifiche al citato 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, in Legge n. 122/2010, ed ha stabilito che: "A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

CONSIDERATO che la legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dai fondi relativi all'anno 2015, il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014 per effetto dell'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 (decurtazione per rispetto del limite 2010 e decurtazione per riduzione di personale sempre con riferimento all'anno 2010);

VISTA la Circolare MEF – RGS n. 20 dell'08/05/2015 che fornisce istruzioni operative in materia di fondi per la contrattazione integrativa, alla luce delle disposizioni introdotte con la legge n.147/2013, ed è rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

RILEVATO che detta circolare reca istruzioni circa la decurtazione da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

CHE per l'anno 2015, gli enti, per costituire il fondo risorse decentrate, dovevano osservare il disposto dell' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 147/2013;

CHE, successivamente, l'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha previsto che: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ..., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";

CHE, altresì, è intervenuta la Circolare RGS n. 13 del 15/04/2016 che ha optato per la "Decurtazione permanente ex art. 1, co. 456 della Legge n. 147/2013" (in luogo delle decurtazioni previste dall' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010);

CONSIDERATO, infine, il disposto di cui all'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017 il quale ha stabilito che: "Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

RILEVATO che anche per l'anno 2018, l'entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2017, cosiddetta "Riforma Madia della Pubblica Amministrazione", ha fissato un nuovo metodo, a regime, per la corretta costituzione dei fondi, sia per il personale dirigente che non dirigente, stabilendo nell'importo calcolato nell'anno 2016 il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso;

DATO ATTO che per questo ente il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso è stato quantificato in **€ 91.624,14**;

VISTO E RICHIAMATO ancora l'art. 33 comma 2 del decreto crescita D.lgs.28/01/2019, n.34 convertito con la legge 28/03/2019 n. 26;

3

RILEVATO che il su richiamato disposto, prevede testualmente che: "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018";

VISTO il decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo dell'art.33 comma 2 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) che ha previsto il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over aprendo possibili spazi per le assunzioni a tempo indeterminato per i comuni che risultano virtuosi nel rapporto tra spese di personale ed entrate correnti ed ha testualmente disposto relativamente alle misure per la definizione del limite al trattamento accessorio del personale che: "rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

VISTA infine la Circolare sul DM attuativo dell'art. 33 D.L. 34/2019 in materia di assunzioni di personale del Ministro per la Pubblica Amministrazione e di limite al trattamento economico accessorio del personale dipendente;

ATTESO che il suddetto Decreto chiarisce che anche le disposizioni in materia di trattamento accessorio contenute nell'art. 33 del D.L. 34/2019 si applicano con la medesima decorrenza del definito nuovo "regime assunzionale" e che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31/12/2018; cioè il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell'art. 33 D.L. n. 34/2019;

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

VISTI i CC.CC.NN.LL. sottoscritti per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali ed i CC.CC.NN.LL. sottoscritti per il Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 e del 16/11/2022;

RICHIAMATO l'art. 67 del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 avente ad oggetto "Fondo risorse decentrate: costituzione" e più precisamente i commi 1, 2 e 3;


RICHIAMATA, altresì, la dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo C.C.N.L. che testualmente recita: "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti";

VISTA la delibera n. 19 del 18/10/2018 della Corte dei Conti - Sezioni Riunite, che per dirimere il contrasto interpretativo venutosi a creare tra diverse sezioni, si è pronunciata enunciando il seguente principio: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017";

RICHIAMATO ancora l'art. 79 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022 avente ad oggetto "Fondo risorse decentrate: costituzione" e più specificatamente i seguenti commi:

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziante ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziante dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle 99



stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficiarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.

5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

DATO ATTO che la costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto gestionale unilaterale dell'Amministrazione, teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti e che, pertanto, non è soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

ACCERTATO che per l'anno 2018 il valore limite del fondo del trattamento accessorio in oggetto è stato quantificato in **€ 91.624,14** e che il valore medio pro-capite, calcolato in ragione del numero pari a 31 dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, risulta essere pari ad € 2.955,61;

CHE per l'anno 2024 relativamente al personale in servizio alla data dell'01/01/2024 pari a n. 24 unità, il limite all'ammontare complessivo del fondo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale rimane fissato complessivamente in **€ 91.624,14**, in applicazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, che garantisce il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 qualora il limite iniziale del personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 27 del 26/04/2024 avente d'oggetto: Art. 79, comma 3, CCNL 16 novembre 2022. Stanziamento risorse incrementalmente per salario accessorio per un importo corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018. Annualità 2024;

DATO ATTO che il Fondo risorse finanziarie decentrate stabili di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 per l'anno 2024, è quantificato in complessivi **€ 99.992,54**, di cui **€ 91.624,14** quantificate e ridotte nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno, ed **€ 8.368,40** per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017;

DATO ATTO che il Fondo risorse finanziarie decentrate variabili di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 per l'anno 2024, è quantificato in complessivi **€ 68.914,79**, quali risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017;

DATO ATTO, che per l'anno 2024 il Fondo Risorse finanziarie decentrate parte stabile e variabile - ex art. 79 del C.C.N.L. sottoscritto in data 16/11/2022, è costituito, giusta **D.D. n. 427 R.G. del 28/05/2024**, in complessivi **€ 168.907,33**, di cui **€ 91.624,14** quantificate nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€ 77.283,19** quali risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili di **€ 99.992,54**, risorse variabili **€ 68.914,79**);

CHE con delibera di G.M. n. 37 del 04/06/2024 sono state approvate le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa annualità 2024;

CHE le parti, giusto verbale di Delegazione Trattante del 20/06/2024, in sede di contrattazione, si sono accordate in merito all'utilizzo complessivo delle risorse stabili e variabili, in applicazione del CCNL 16/11/2023, approvando all'unanimità la destinazione totale delle risorse, così come proposto dalla parte datoriale, stabilendo altresì che ogni eventuale economia di spesa verificata a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così definite, venga destinata, proporzionalmente, alla voce di performance organizzativa;

CHE in data 03/07/2024 è stata inviata richiesta prot. n. 5604 al Collegio dei Revisori dei Conti, in scadenza di incarico, il rilascio del parere previsto in ordine alla costituzione ed all'utilizzo delle risorse



5

del fondo 2024 e che la medesima è stata riscontrata con verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 3 del 09/07/2024 – Allegato "B". ;

VISTA e RICHIAMATA altresì la successiva nota del 20/09/2024, con la quale il responsabile del Settore 3° ha comunicato le risorse variabili da inserire nel fondo de quo relativamente alla somma accreditata all'ente, al lordo degli oneri riflessi, da parte del Ministero degli Interni – PCM – Dipartimento per la Trasformazione Digitale – PNC – A.1.1 Rafforzamento Misura PNRR M1CI – Inv.1,4 Servizi digitali e esperienza dei cittadini – Integrazione ANPR – Liste Elettorali;

CONSIDERATA la necessità dell'ente di dover procedere, per l'anno 2024, alla modifica ed integrazione della costituzione del Fondo risorse decentrate, stabili e variabili di cui alla sopra citata D.D. n. 427/2024 R.G., quantificate ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022;

VISTO che con **D.D. n. 927 R.G. del 28/11/2024** avente ad oggetto: "Costituzione Fondo Risorse Decentrate - stabili e variabili - ex art. 79 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022. Anno 2024. - Integrazione risorse variabili - Modifica ed integrazione alla D.D. n. 427 R.G. del 28/05/2024" il Fondo Risorse decentrate di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022, per l'anno 2024, è stato ricostituito in complessivi **€ 171.876,64**, di cui **€91.624,14** quantificate nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€ 80.252,50** quali risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili di **€99.992,54**, risorse variabili **€ 71.884,10**);

TENUTO CONTO che il suddetto Fondo per le risorse decentrate 2024 – Parte stabile e variabile, così come sopra definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n.296/2006 e quanto disposto dal D.L. 90/2014 in ordine al contenimento della spesa del personale per l'anno 2018, rispetto alla media del triennio 2011/2013;

CHE il predetto Fondo delle Risorse Decentrate anno 2024, così come complessivamente quantificato nell'allegato prospetto A, risulta, tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni 2011/2014, ricondotto e rispetta, previa applicazione della decurtazione-riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 il limite annuale all'importo delle risorse decentrate fissato altresì dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017 e dal decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

RITENUTO di riservarsi la facoltà di rideterminare il Fondo risorse decentrate ex art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 anno 2024, in applicazione di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionale preposti;

DATO ATTO che con deliberazione di G.M. n. 38 del 03/08/2023 si è provveduto all'individuazione e nomina della composizione della Delegazione Trattante di parte pubblica ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, ai sensi degli artt. 7 c.3 e 8 c.2 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022;

CHE con successiva delibera di G.M. n. 59 del 28/11/2024 sono state approvate le nuove direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa annualità 2024;

CHE le parti, giusto verbale di Delegazione Trattante del 05/12/2024, in sede di contrattazione, si sono accordate in merito all'utilizzo complessivo delle risorse stabili e variabili, così come sopra integrate, in applicazione del CCNL 16/11/2023, approvando all'unanimità la destinazione totale delle risorse, così come proposto dalla parte datoriale, stabilendo altresì che ogni eventuale economia di spesa verificatesi a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così definite, venga destinata, proporzionalmente, alla voce di performance organizzativa;

DATO ATTO che in data ~~09.12.24~~ 18.12.24, con nota, incamerata al prot. n. 10054 del 9.12.24 è stata richiesta al Collegio dei Revisori dei Conti la certificazione ai fini della costituzione ed utilizzo/destinazione risorse anno 2024;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, qui allegato, acquisito in data ~~18.12.2024~~ 18.12.2024 in ordine alla costituzione di cui alla D.D. n. 427 R.G. del 28/05/2024, in uno al parere sulla ripartizione/utilizzo delle risorse annuali de qua, contenuta nell'ipotesi di C.C.D.I. approvata tra le parti;

VISTE le allegate relazioni illustrativa e tecnico/finanziaria sul contratto Decentrato Integrativo, parte economica 2024, redatte dai Responsabili del Servizio Risorse Umane e Finanziario;

CONSIDERATO che l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati è effettuata con atto dell'organo di governo;

CHE il suddetto contratto collettivo decentrato integrativo deve essere trasmesso ai sensi dell'art. 8 c. 9 del C.C.N.L. 16/11/2022, in uno alle relazioni illustrativa e tecnico/finanziaria;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 7 del 03/04/2024, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio 2024/2026, e documenti allegati;

VISTA la deliberazione di G.M. n. ~~del 18.12.24~~ del 18.12.24, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e



6

della produttività anno 2024. Ripartizione ed utilizzo. Approvazione C.C.D.I. applicativo del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021 del personale dipendente non dirigente del Comune di San Pietro Clarenza annualità economica 2024. - Autorizzazione al Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla stipula." sopra indicato, giusto verbale di Delegazione Trattante del 20/06/2024 inerente l'utilizzo delle risorse stabili e variabili assegnate per l'anno 2024 ai vari Istituti in applicazione del CCNL 16/11/2022;

Per quanto sopra, le parti danno atto del Fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2024 e di seguito:

1. Della ripartizione ed utilizzo delle risorse finanziarie decentrate Prospetto "Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa - risorse stabili - risorse variabili e Destinazione/utilizzo risorse contrattazione integrativa;
2. Del presente Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente non dirigente del Comune di San Pietro Clarenza per l'annualità economica 2024.

1) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI AI SENSI DELL'ART. 80 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 16/11/2022

Il Fondo delle progressioni economiche orizzontali anno 2024, quantificato in applicazione del C.C.N.L. 16/11/2022, ammonta ad € 36.201,56 per P.E.I.A. in atto/in itinere.

Che, altresì, sono state destinate ulteriori risorse ai sensi dell'art. 80 comma 2 lettera j) del C.C.N.L. 16/11/2022 al finanziamento del Fondo delle progressioni economiche orizzontali pari a €6.250,00, per progressioni da attivare nell'anno 2024 secondo i criteri di cui al CCDI applicativo del CCNL 16/11/2022 approvato dall'ente, con adesione, ad integrazione dei criteri di cui all'art.26 del CCDI normativo sottoscritto in data 28/12/2023, dell'orientamento applicativo contenuto nel CFL244 dell'ARAN rilasciato in merito alle graduatorie della PEIA, con la previsione dei seguenti passaggi per una quota del personale dipendente a tempo indeterminato appartenente a ciascuna delle aree - ex categorie professionali A,B,C e D, avente diritto a partecipare, in servizio alla data del 1° gennaio 2024 e che negli ultimi 2 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica:

- area degli operatori - ex categ. A = PEO per n. 1 posizione di sviluppo
- area degli operatori esperti - ex categ. B = PEO per n. 4 posizioni di sviluppo
- area degli istruttori - ex categ. C = PEO per n. 2 posizioni di sviluppo
- area dei funzionari ed EQ - ex categ. D = PEO per n. 1 posizione di sviluppo

2) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL' INDENNITÀ' DI COMPARTO AI SENSI DELL'ART. 80 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 16/11/2022


Per l'anno 2024 le quote dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono pari a complessivi € 9.008,37.

3) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI E VARIABILI PER IL FINANZIAMENTO DEI COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITÀ ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 80 COMMA 2 LETT. A E B DEL C.C.N.L. 16/11/2022.

Per l'anno 2024, le parti, destinano risorse stabili per finanziare i compensi per la performance organizzativa ed individuale diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per un importo complessivo di € 8.532,61 , di cui € 5.972,83 assegnato complessivamente alla performance organizzativa - collettiva ed € 2.559,78 alla performance individuale.

Le parti approvano che l'eventuale economia di spesa verificatasi a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così come sopra definite venga destinata, proporzionalmente, alla performance organizzativa (70%) ed individuale (30%), con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08, come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

4) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INDENNITÀ' AI SENSI DELL'ART. 80 COMMA 2 LETT. C DEL C.C.N.L. 16/11/2022.



7

Sono previste specifiche indennità per condizioni di lavoro (disagio, rischio, maneggio valori) di cui all'art. 70-bis, da attribuire, secondo i criteri e le modalità riportate nel C.C.D.I. stipulato, al personale dipendente in ragione del servizio e delle funzioni svolte.

Per l'anno 2024, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione delle suddette indennità previste dall'art. 80 comma 2 lett. c) del C.C.N.L. 16/11/2022 sono pari ad € 1.000,00.

5) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INDENNITÀ' AI SENSI DELL'ART. 80 COMMA 2 LETT. D DEL C.C.N.L. 16/11/2022.

Sono previste specifiche indennità per turno, reperibilità, orario notturno, festivo e festivo/notturno, da attribuire, secondo i criteri e le modalità riportate nel C.C.D.I. stipulato, al personale dipendente in ragione del servizio e delle funzioni svolte.

Per l'anno 2024, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione delle suddette indennità previste dall'art. 80 comma 2 lett. d) del C.C.N.L. 16/11/2022 sono pari ad € 16.000,00.

6) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITÀ' SPECIFICHE RESPONSABILITÀ' AI SENSI ART. 80 COMMA 2 LETT. E DEL C.C.N.L. 16/11/2022.

Parte delle risorse decentrate stabili sono destinate al finanziamento dell'indennità prevista dall'art. 80, comma 2 lett. e del C.C.N.L. 16/11/2022 da attribuire al personale dipendente, secondo i criteri e le modalità riportate nel C.C.D.I. stipulato, per compensare le specifiche responsabilità, individuate dalla vigente normativa contrattuale, affidate con atto formale dell'Ente al personale dipendente.

Sono assegnate, per l'anno 2024, risorse pari ad € 16.000,00 al fine di corrispondere al personale dipendente individuato i compensi per specifiche responsabilità secondo le discipline di cui all'art. 84 C.C.N.L. 16/11/2022, previa verifica del permanere delle condizioni che ne determinano l'attribuzione.

7) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITÀ' DI FUNZIONE DI CUI ALL'ART.97 ED INDENNITÀ' DI SERVIZIO ESTERNO DI CUI ALL'ART. 100 C.C.N.L. 16/11/2022 - AI SENSI DELL'ART. 80 COMMA 2 LETT. F DEL C.C.N.L. 16/11/2022.

Sono previste specifiche indennità di funzione ed indennità di servizio esterno, da attribuire, secondo i criteri e le modalità riportate nel C.C.D.I. stipulato, al personale dipendente in ragione del servizio e delle funzioni svolte.

Per l'anno 2024, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione delle suddette indennità previste dall'art. 80 comma 2 lett. f) del C.C.N.L. 16/11/2022 sono pari ad € 7.000,00.

8) UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI CHE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE FINALIZZANO ALLA INCENTIVAZIONE DI PRESTAZIONI O DI RISULTATI DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 80 COMMA 2 LETT. G DEL C.C.N.L. 16/11/2022.

UTILIZZAZIONE RISORSE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Annualità 2024

€ 70.996,52

Le predette risorse sono suddivise nel modo seguente:

Art. 80, comma 2, lett.g) Ccnl 19-21

-Art. 113 d.Lgs. 50/2016 e art. 45 d.Lgs. 36/2023

-Art. 70-ter CCNL 21/05/2018

€ 68.027,21

€ 2.969,31

Le parti definiscono che l'erogazione al personale dipendente interessato dei compensi sopraindicati avverrà in applicazione delle vigenti normative e dei relativi regolamenti approvati dall' Ente.



9) UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI EX ART. 79 COMMA 2 LETT. C) C.C.N.L. 19-21 AI SENSI DELL'ART. 81 COMMA 4 DEL C.C.N.L. 16/11/2022.

Sono previste specifiche risorse da attribuire, secondo i criteri e le modalità riportate nel C.C.D.I. stipulato, al personale dipendente in ragione del servizio e delle funzioni svolte.

Per l'anno 2024, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione dei suddetti compensi ex art. 79 comma 2 lett. c) C.C.N.L. 19-21, ai sensi dell'art. 81 comma 4 del C.C.N.L. 16/11/2022 ammontano ad € 887,58.

RIEPILOGO COMPLESSIVO DELLE RISORSE - ANNUALITÀ' 2024

Di seguito si riepilogano le risorse complessivamente determinate e destinate al finanziamento delle risorse umane e della produttività stanziare per l'anno 2024.

Descrizione spesa	Importo in euro
Risorse decentrate stabili	€99.992,54
Risorse decentrate variabili	€ 71.884,10
Totale costo contrattazione collettiva decentrata integrativa - Anno 2024	€ 171.876,64

Giuseppe Giannino
Mangano
FP CGIL
Maria Di Belle
CISL FP
Giuseppe M...
SEGRETAPIO COMUNALE

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA
(Città Metropolitana di Catania)

Relazione illustrativa ai contratti integrativi

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		20/06/2024 sottoscrizione preintesa-ipotesi di C.C.D.I. annualità economica 2024
Periodo temporale di vigenza		Anno 2024
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): – Segretario Comunale – Presidente; – Responsabile Risorse Umane – Componente; – Responsabile Servizi Finanziari – Componente. – Responsabili dei Settori – Componenti; Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 16/11/2022 ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP CGIL – CISL FP – UIL FPL – CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI RSU;
Soggetti destinatari		PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Fondo Risorse finanziarie decentrate ex art. 79 del CCNL 16/11/2022 (risorse stabili e variabili) Anno 2024. Costituzione, ripartizione ed utilizzo risorse decentrate ex art. 80 del CCNL 16/11/2022;
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<p style="text-align: center;">Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli</p> <p style="text-align: center;">Nessun rilievo</p>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	E' stato adottato ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021 e s.m.i. il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2023/2025, giusta delibera di G.M. n.56 del 20/11/2023.
		E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009
		La Relazione della Performance per l'anno 2023 non è stata ancora validata dal Nucleo di valutazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del d.lgs. n. 150/2009
Eventuali osservazioni =====		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di costituzione delle risorse accessorie)

A) illustrazione di quanto disposto ai fini della ripartizione ed utilizzo del Fondo risorse decentrate 2024 per il contratto integrativo

PREMESSO che l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare i commi 3 bis e 3 quinquies, disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali;

PREMESSO che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

CHE in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021;

CHE, rispettivamente, gli artt. 79 e 80 del suddetto CCNL prescrivono le nuove disposizioni in materia di costituzione del Fondo Risorse Decentrate, relativamente alle risorse stabili e variabili ed alla loro destinazione ed utilizzo;

CHE il c. 1. dell'art. 79 del su citato CCNL prevede che:

1. *“La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:*

a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale 98 quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.”;

CHE il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano, quale parte stabile del fondo, l'importo di cui al comma 1 come di seguito riportato:

2. *“Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:*

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

- i commi 3 e 4 del predetto articolo indicano le risorse che possono essere quantificate, anche una tantum, per alimentare il fondo con importi variabili di anno in anno;

- i commi 5, 6 e 7 dettano specifiche indicazioni operative e richiamano la disciplina di costituzione del fondo risorse decentrate dall'anno 2023, con disapplicazione delle clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21/05/2018, fatte salve quelle richiamate nello stesso articolo 79;

ATTESO che alle regole contrattuali si sono via via aggiunte le disposizioni normative in materia di contenimento della spesa di personale, che hanno reso l'elaborazione del fondo de quo più articolata e complessa;

VISTA la Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il *“contenimento delle dinamiche di*

crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

RICHIAMATI:

- l'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010, il quale prevede che *“A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”;*
- la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) che con l'art.1, comma 456, ha apportato modifiche al citato 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, in Legge n. 122/2010, ed ha stabilito che: *“A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”;*

CONSIDERATO che la legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dai fondi relativi all'anno 2015, il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014 per effetto dell'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 (decurtazione per rispetto del limite 2010 e decurtazione per riduzione di personale sempre con riferimento all'anno 2010);

VISTA la Circolare MEF – RGS n. 20 dell'08/05/2015 che fornisce istruzioni operative in materia di fondi per la contrattazione integrativa, alla luce delle disposizioni introdotte con la legge n.147/2013, ed è rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

RILEVATO che detta circolare reca istruzioni circa la decurtazione da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

CHE per l'anno 2015, gli enti, per costituire il fondo risorse decentrate, dovevano osservare il disposto dell' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 147/2013;

CHE, successivamente, l'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha previsto che: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ..., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;*

CHE, altresì, è intervenuta la Circolare RGS n. 13 del 15/04/2016 che ha optato per la "Decurtazione permanente ex art. 1, co. 456 della Legge n. 147/2013" (in luogo delle decurtazioni previste dall' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010);

CONSIDERATO, infine, il disposto di cui all'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017 il quale ha stabilito che: *“Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;*

RILEVATO che anche per l'anno 2018, l'entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2017, cosiddetta "Riforma Madia della Pubblica Amministrazione", ha fissato un nuovo metodo, a regime, per la corretta costituzione dei fondi, sia per il personale dirigente che non dirigente, stabilendo nell'importo calcolato nell'anno 2016 il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso;

DATO ATTO che per questo ente il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso è stato quantificato in **€ 91.624,14;**

VISTO E RICHIAMATO ancora l'art. 33 comma 2 del decreto crescita D.lgs.28/01/2019, n.34 convertito con la legge 28/03/2019 n. 26;

RILEVATO che il su richiamato disposto, prevede testualmente che: "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018”;

VISTO il decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo dell'art.33 comma 2 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) che ha previsto il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over aprendo possibili spazi per le assunzioni a tempo indeterminato per i comuni che risultano virtuosi nel rapporto tra spese di personale ed entrate correnti ed ha testualmente disposto relativamente alle misure per la definizione

del limite al trattamento accessorio del personale che: *“rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

VISTA infine la Circolare sul DM attuativo dell’art. 33 D.L. 34/2019 in materia di assunzioni di personale del Ministro per la Pubblica Amministrazione e di limite al trattamento economico accessorio del personale dipendente;

ATTESO che il suddetto Decreto chiarisce che anche le disposizioni in materia di trattamento accessorio contenute nell’art. 33 del D.L. 34/2019 si applicano con la medesima decorrenza del definito nuovo “regime assunzionale” e che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31/12/2018; cioè il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell’art. 33 D.L. n. 34/2019;

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

VISTI i CC.CC.NN.LL. sottoscritti per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali ed i CC.CC.NN.LL. sottoscritti per il Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 e del 16/11/2022;

RICHIAMATO l’art. 67 del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 avente ad oggetto “Fondo risorse decentrate: costituzione” e più precisamente i commi 1, 2 e 3;

RICHIAMATA, altresì, la dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo C.C.N.L. che testualmente recita: *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”*;

VISTA la delibera n. 19 del 18/10/2018 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite, che per dirimere il contrasto interpretativo venutosi a creare tra diverse sezioni, si è pronunciata enunciando il seguente principio: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*;

RICHIAMATO ancora l’art. 79 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022 avente ad oggetto “Fondo risorse decentrate: costituzione” e più specificatamente i seguenti commi:

3. In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all’art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all’anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all’art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle 99 stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l’impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.04.1999, contenuto nell’art. 243- bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.

5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell’anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all’anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all’art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all’art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

DATO ATTO che la costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto gestionale unilaterale dell’Amministrazione, teso a quantificare l’ammontare esatto di ciascun fondo in applicazione alle regole

contrattuali e normative vigenti e che, pertanto, non è soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

ACCERTATO che per l'anno 2018 il valore limite del fondo del trattamento accessorio in oggetto è stato quantificato in € **91.624,14** e che il valore medio pro-capite, calcolato in ragione del numero pari a 31 dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, risulta essere pari ad € 2.955,61;

CHE per l'anno 2024 relativamente al personale in servizio alla data dell'01/01/2024 pari a n. 24 unità, il limite all'ammontare complessivo del fondo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale rimane fissato complessivamente in € **91.624,14**, in applicazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, che garantisce il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 qualora il limite iniziale del personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 27 del 26/04/2024 avente d oggetto: Art. 79, comma 3, CCNL 16 novembre 2022. Stanziamento risorse incrementalmente per salario accessorio per un importo corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018. Annualità 2024;

DATO ATTO che il Fondo risorse finanziarie decentrate stabili di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 per l'anno 2024, è quantificato in complessivi € **99.992,54**, di cui € **91.624,14** quantificate e ridotte nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno, ed € **8.368,40** per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017;

DATO ATTO che il Fondo risorse finanziarie decentrate variabili di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 per l'anno 2024, è quantificato in complessivi € **68.914,79**, quali risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017;

DATO ATTO, che per l'anno 2024 il Fondo Risorse finanziarie decentrate parte stabile e variabile - ex art. 79 del C.C.N.L. sottoscritto in data 16/11/2022, è costituito, giusta D.D. n. 427 R.G. del 28/05/2024, in complessivi € **168.907,33**, di cui € **91.624,14** quantificate nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € **77.283,19** quali risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili di € **99.992,54**, risorse variabili € **68.914,79**);

TENUTO CONTO che il suddetto Fondo per le risorse decentrate 2024 – Parte stabile e variabile, così come sopra definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n.296/2006 e quanto disposto dal D.L. 90/2014 in ordine al contenimento della spesa del personale per l'anno 2018, rispetto alla media del triennio 2011/2013;

CHE il predetto Fondo delle Risorse Decentrate anno 2024, così come complessivamente quantificato nell'allegato prospetto A alla D.D. n.427/2024, risulta, tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni 2011/2014, ricondotto e rispetta, previa applicazione della decurtazione-riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 il limite annuale all'importo delle risorse decentrate fissato altresì dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017 e dal decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

RITENUTO di riservarsi la facoltà di rideterminare il Fondo risorse decentrate ex art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 anno 2024, in applicazione di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionale preposti;

DATO ATTO che con deliberazione di G.M. n. 38 del 03/08/2023 si è provveduto all'individuazione e nomina della composizione della Delegazione Trattante di parte pubblica ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, ai sensi degli artt. 7 c.3 e 8 c.2 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022;

CHE con delibera di G.M. n. 37 del 04/06/2024 sono state approvate le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa annualità 2024;

CHE le parti, giusto verbale di Delegazione Trattante del 20/06/2024, in sede di contrattazione, si sono accordate in merito all'utilizzo complessivo delle risorse stabili e variabili, in applicazione del CCNL 16/11/2023, approvando all'unanimità la destinazione totale delle risorse, così come proposto dalla parte datoriale, stabilendo altresì che ogni eventuale economia di spesa verificatasi a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così definite, venga destinata, proporzionalmente, alla voce di performance organizzativa;

CHE il parere in ordine alla costituzione di cui alla D.D. n. 427 R.G. del 28/05/2024 è da acquisire in uno al parere sulla ripartizione/utilizzo delle risorse annuali de qua e della parte normativa, applicativa del medesimo CCNL 16/11/2022, contenuta nell'ipotesi di C.C.D.I.;

SI RICHIEDE, pertanto, a Codesto Ill.mo Collegio di rilasciare il parere ai fini della costituzione del fondo 2024 di cui alla D.D. n. 427 R.G. del 28/05/2024 nonché ai fini della destinazione ed utilizzo ex art. 80 del CCNL 16/11/2022 delle risorse del fondo risorse decentrate ex art. 79 del CCNL 16/11/2022, contenuta nell'ipotesi di C.C.D.I.;

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse dell'anno 2024:

Sulla base dei criteri di cui sopra le risorse stabili sinora destinate e risultano utilizzate nel seguente modo:

Descrizione*	Importo
Art. 80, comma 1 Ccnl 19/21 Differenziali progr. ec storiche Fondo P.E.I.A. complessivo € 36.201,56 Art. 80, comma 2 lett.j), Ccnl 19-21 Progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili € 6.250,00	€ 42.451,56
Art. 80 c. 1 Ccnl 19-21 Ind. Comparto quota carico fondo € 9.008,37	€ 9.008,37
Art. 80, comma 2, lett.a) –b) Ccnl 19-21 -lett. a) Performance organizzativa € 5.972,83 -lett. b) Performance individuale € 2.559,78	€ 8.532,61
Art. 80, comma 2, lett.c) Ccnl 19-21 Indennità condizioni di lavoro, di cui art.70-bis	1.000,00
Art. 80, comma 2, lett.d) Ccnl 19-21 Indennità turno, reperibilità, festivo	€ 16.000,00
Art. 80, comma 2, lett. e) Ccnl 19-21 – indennità per specifiche responsabilità	€ 16.000,00
Art. 80 comma 2, lett.f) Ccnl 19-21 -indennità di funzione art.97 e servizio esterno ex art.100	€7 .000,00
Art. 80, comma 2, lett.g) Ccnl 19-21 -Art. 113 d.Lgs. 50/2016 e art. 45 d.Lgs. 36/2023 € 68.027,21	€ 68.027,21
Quota risorse ex art. 79 c.2 lett.c) Ccnl 19-21 (Art. 81 c.4 Ccnl 19-21)	€ 887,58
Totale risorse complessive	€168.907,33

L'Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale di G.M. n.56 del 20/11/2023 ha adottato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2023/2025. - L'intendimento dell'Amministrazione è comunque quello di riuscire ad incentivare il personale ad un aumento della qualità/quantità della prestazione al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi ai cittadini.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

Dott.ssa Angela Sorge

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Dott. Giuseppe Giandinoto

COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA
(Città Metropolitana di Catania)

Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo risorse decentrate anno 2024, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge e delle norme contrattuali di comparto, di cui in ultimo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, è stato quantificato con D.D. n. 427 R.G. del 28/05/2024 nei seguenti importi.

Le predette risorse decentrate, di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022, risultano pari a complessivi **€168.907,33**, di cui **€91.624,14** quantificate nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno, ed **€77.283,19** per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, (di cui risorse stabili per **€99.992,54** e variabili per **€ 68.914,79**);

Descrizione	Importo
Risorse stabili ridotte (sottoposte alla limitazione del salario accessorio)	€ 91.624,14
Risorse stabili (non sottoposte alla limitazione del salario accessorio)	€ 8.368,40
Risorse variabili (sottoposte alla limitazione del salario accessorio)	€0
Risorse variabili (non sottoposte alla limitazione del salario accessorio)	€68.914,79
Totale risorse	€168.907,33

Che, pertanto, per l'anno 2024 le suddette risorse pari a complessivi **€168.907,33**, così come quantificate e decurtate, vengono destinate al "*Fondo risorse decentrate: utilizzo*" ex art. 80 del C.C.N.L. 16/11/2022;

Sezione I – Risorse stabili ex art. 79 del CCNL 16/11/2022

La parte delle risorse stabili del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024 è stata quantificata, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti in **€99.992,54**.

Sezione II – Risorse variabili ex art. 79 del CCNL 16/11/2022

La parte delle risorse variabili del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024 è stata quantificata, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in **€ 68.914,79**.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: nessuna

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili ridotte (sottoposte alla limitazione del salario accessorio)	€ 91.624,14
Risorse stabili (non sottoposte alla limitazione del salario accessorio)	€ 8.368,40
Risorse variabili (sottoposte alla limitazione del salario accessorio)	€0
Risorse variabili (non sottoposte alla limitazione del salario accessorio)	€68.914,79
Totale risorse	€168.907,33

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 45.209,93 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 9.008,37
Progressioni orizzontali	€ 36.201,56
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	
Reinquadramento personale area vigilanza art. 7 c.7 CCNL 31/03/99	
Totale	€ 45.209,93

Le somme suddette sono già regolate dal CCDI e sono effetto di disposizioni del CCNL e di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 123.697,40, così come di seguito suddivise ed indicate:

Descrizione	Importo
Performance organizzativa e individuale Art. 80 comma 2, lett a) e b) Ccnl 19-21 di cui: - a) € 5.972,83 organizzativa - b) € 2.559,78 individuale	€ 8.532,61
Art. 80, comma 2, lett.d) Ccnl 19-21 Indennità di turno Indennità di reperibilità Indennità art.24 c.1 Ccnl 14/09/2000	€ 16.000,00
Art. 80, comma 2, lett.c) Ccnl 19-21 Indennità condizioni di lavoro, di cui art.70-bis	€ 1.000,00
Art. 80, comma 2, lett. f) Ccnl 19-21	€ 7.000,00

-indennità di funzione art.97 e art.100	
Indennità specifiche responsabilità (Art. 80, comma 2, lett. e) Ccnl 19-21)	€ 16.000,00
Compensi previsti da disposizioni di legge (Art. 80, comma 2, lett. g) Ccnl 19-21)	€68.027,21
Progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento finanziate con risorse stabili (Art. 80 comma 2 lett.j) Ccnl 19-21)	€ 6.250,00
Quota risorse ex art. 79 c.2 lett.c) Ccnl 19-21 (Art. 81 c.4 Ccnl 19-21)	€ 887,58
Totale	€ 123.697,40

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

~~Voce non presente (oppure)~~ Sono ancora da regolare le seguenti somme:

Risorse ancora da regolare	€ 0
----------------------------	-----

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	€ 45.209,93
Somme regolate dal contratto	€ 123.697,40
Destinazioni ancora da regolare	€ 0
Totale	€ 168.907,33

Sezione V - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili destinate all'utilizzo per la corresponsione delle indennità e compensi (comparto, progressioni orizzontali, indennità di turno, rischio, disagio maneggio valori, lavoro notturno e festivo, indennità di funzione, indennità specifiche responsabilità, incentivi produttività performance,) ammontano ad **€99.992,54**. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Sono state destinate risorse stabili per incentivi di produttività/performance 2024 € 9.420,19;

Sono state destinate risorse variabili per incentivi di produttività/performance 2024 € 0

€ 9.420,19

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali);

Sono state destinate risorse stabili per p.e.i.a. 2024 pari ad **€ 6.250,00**;

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente e annualità 2024:

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2024 e confronto con il corrispondente Fondo certificato annualità 2022 e 2023 – Allegati

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo.

Le risorse così come costituite, risultano in atto destinate come di seguito indicato:

Descrizione*	Importo
Art. 80, comma 1 Ccnl 19/21 Differenziali progr. ec storiche Fondo P.E.I.A. complessivo € 36.201,56	€ 42.451,56
Art. 80, comma 2 lett.j), Ccnl 19-21 Progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili € 6.250,00	
Art. 80 c. 1 Ccnl 19-21 Ind. Comparto quota carico fondo € 9.008,37	€ 9.008,37
Art. 80, comma 2, lett.a) –b) Ccnl 19-21 -lett. a) Performance organizzativa € 5.972,83 -lett. b) Performance individuale € 2.559,78	€ 8.532,61
Art. 80, comma 2, lett.c) Ccnl 19-21 Indennità condizioni di lavoro, di cui art.70-bis	1.000,00
Art. 80, comma 2, lett.d) Ccnl 19-21 Indennità turno, reperibilità, festivo	€ 16.000,00
Art. 80, comma 2, lett. e) Ccnl 19-21 – indennità per specifiche responsabilità	€ 16.000,00
Art. 80 comma 2, lett.f) Ccnl 19-21 -indennità di funzione art.97 e servizio esterno ex art.100	€7.000,00
Art. 80, comma 2, lett.g) Ccnl 19-21 -Art. 113 d.Lgs. 50/2016 e art. 45 d.Lgs. 36/2023 € 68.027,21	€ 68.027,21
Quota risorse ex art. 79 c.2 lett.c) Ccnl 19-21 (Art. 81 c.4 Ccnl 19-21)	€ 887,58
Totale risorse complessive	€168.907,33

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in più capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2024/2026 e precisamente: è imputata, quali risorse stabili, la somma di **€45.209,93**, di cui **€24.384,13**, oltre oneri riflessi, negli interventi e vari capitoli di spesa degli stipendi del personale dipendente del Bilancio di competenza 2024 e finanzia per **€15.375,76** il differenziale storico per la progressione economica orizzontale in atto e per **€ 9.008,37** l'indennità di comparto a carico del fondo, mentre sono imputate al cap. 2173 la somma di **€9.925,80** all'impegno n. 195 res.2022 e la

somma di € 10.900,00 all'impegno n.232 res.2023 del Bilancio di competenza 2024, oltre la spesa per contributi previdenziali, e finanziano, rispettivamente, la PEIA prevista ed in itinere dell'anno 2022 e dell'anno 2023;

Che la ulteriore somma, quali risorse stabili e variabili, di €55.670,19, oltre oneri riflessi, risulta imputata all'ex cap. 2173 del Bilancio di competenza 2024;

Che le restanti risorse variabili pari ad €68.027,21 oltre oneri riflessi, risultano stanziato, impegnate e/o da impegnare nei relativi interventi e capitoli del Bilancio di competenza 2024, con i rispettivi atti dirigenziali in relazione alle risorse specificatamente assegnate dalle disposizioni di legge a ciascuno dei competenti Responsabili di Settore.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 2016 e dell'anno precedente risulta rispettato

Il Fondo 2024 è stato calcolato con riferimento al Fondo 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Fondo			
Fondo 2016	€ 91.624,14		
Fondo 2017	€ 91.624,14		
Fondo 2018	€ 91.624,14		
Fondo 2019	€ 91.624,14		
Fondo 2020	€ 91.624,14		
Fondo 2021	€ 91.624,14		
Fondo 2022	€ 91.624,14		
Fondo 2023	€ 91.624,14		
		Fondo 2024	
		Somme non soggette al limite	€ 77.283,19
		Somme soggette al limite	€ 91.624,14
		Totale risorse Fondo 2024	€168.907,33

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con Determinazione Dirigenziale D.D. n. 427 R.G. del 28/05/2024 è imputato, quali risorse stabili, per l'importo di €45.209,93, di cui €24.384,13, oltre oneri riflessi, negli interventi e vari capitoli di spesa degli stipendi del personale dipendente del Bilancio di competenza 2024 e finanzia per €15.375,76 il differenziale storico per la progressione economica orizzontale in atto e per € 9.008,37 l'indennità di comparto a carico del fondo, mentre sono imputate al cap. 2173 la somma di €9.925,80 all'impegno n.195 res.2022 e la somma di € 10.900,00 all'impegno n.232 res.2023 del Bilancio di competenza 2024, oltre la spesa per contributi previdenziali, e finanziano, rispettivamente, la PEIA prevista ed in itinere dell'anno 2022 e dell'anno 2023;

Che la ulteriore somma, quali risorse stabili e variabili, di €55.670,19, oltre oneri riflessi, risulta imputata all'ex cap. 2173 del Bilancio di competenza 2024;

Che le restanti risorse variabili pari ad €68.027,21 oltre oneri riflessi, risultano stanziato, impegnate e/o da impegnare nei relativi interventi e capitoli del Bilancio di competenza 2024, con i rispettivi atti dirigenziali in relazione alle risorse specificatamente assegnate dalle disposizioni di legge a ciascuno dei competenti Responsabili di Settore.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

Dott.ssa Angela Sorge

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Dott. Giuseppe Giandinoto

COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA

UTILIZZO FONDO 2024

Disposizione	Descrizione	Importo
Art. 80 CCNL 16/11/2022 Fondo risorse decentrate: utilizzo	<i>Risorse confluite nel Fondo risorse decentrate destinate agli utilizzi previsti dall'art. 68 commi 1 e 2 (ivi incluse le risorse rese disponibili di cui all' art. 68 c.1 per risorse stabili residue anno precedente non integralmente utilizzate ex art. 17 c. 5 CCNL 1998/2001 ed ex art. 67 c. 1 e 2 CCNL 21/05/2018)</i>	€ 171.876,64
	UTILIZZO RISORSE 2024	€ 171.876,64
	<i>Al netto delle risorse necessarie per corrispondere i costi ed i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti</i>	€ 36.201,56
ARTICOLO 80 COMMA 1	<i>Al netto delle risorse necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del CCNL del 6/7/1995, costo per il reinquadramento del personale dell'area di vigilanza.</i>	€ 9.008,37
	<i>Al netto delle risorse relative all'incremento di cui all'art. 67 c. 2 lett. a) C.C.N.L. 21/05/2018 poste nel fondo 2018 ma a valere dall'anno 2019</i>	€ -
	<i>Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. n. 75/2017.</i>	€ -
	TOTALE RISORSE NECESSARIE NON REGOLATE DAL CONTRATTO	€ 45.209,93







UTILIZZO RISORSE		€	126.666,71
ARTICOLO 80 COMMA 2 LETTERA A	a) premi correlati alla performance organizzativa;	€	5.972,83
ARTICOLO 80 COMMA 2 LETTERA B	b) premi correlati alla performance individuale;	€	2.559,78
ARTICOLO 80 COMMA 2 LETTERA C	c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis CCNL 21/05/2018;	€	1.000,00
ARTICOLO 80 COMMA 2 LETTERA D	d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL 14/9/2000;	€	16.000,00
ARTICOLO 80 COMMA 2 LETTERA E	e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 84;	€	16.000,00
ARTICOLO 80 COMMA 2 LETTERA F	f) indennità di funzione di cui all'art. 97 ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 100;	€	7.000,00
ARTICOLO 80 COMMA 2 LETTERA G	g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter CCNL 21/05/2018;	€	70.996,52
ARTICOLO 80 COMMA 2 LETTERA H	h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) CCNL 21/05/2018, secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000;	€	-
ARTICOLO 80 COMMA 2 LETTERA J	j) differenziali stipendiali finanziate con risorse stabili;	€	6.250,00
ARTICOLO 81 COMMA 4	quota risorse di cui all'art. 79 c.2 lett. c) correlate al raggiungimento di uno o più obiettivi riferiti agli effetti dell'azione dell'ente nel suo complesso, oggettivamente misurabili	€	887,58
TOTALE RISORSE UTILIZZATE		€	126.666,71
TOTALE RISORSE NON UTILIZZATE		€	0,00

COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA		ALLEGATO A	
CALCOLO COSTITUZIONE DEL FONDO 2024			
RISORSE STABILI		2024	
Disposizione	Descrizione	Importo	
art.79 c.1 lett. a), b), c), d) e comma 1-bis ccnl 16/11/2022		€	99.992,54
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2019-2021			
art.79 c.1 lett. a) ccnl 16/11/2022	a) risorse art.67, commi 1 e 2 lett. a),b),c),d),e),f) ,g) del CCNL 2016-2018	€	96.372,04
art.79 c.1 lett. a) ccnl 16/11/2022	a) risorse art.67, comma 2 lett. c) del CCNL 2016-2018 - RIA/SALARIO ANZIANITA' CESSATI 2022 e 2023	€	-
art.79 c.1 lett. b) ccnl 16/11/2022	b) di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018, a decorrere dal 01/01/2021 e si applica il c.5	€	2.619,50

si limite

no limite









art.79 c.1 lett. c) ccnl 16/11/2022	c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	€ -
art.79 c.1 lett. d) ccnl 16/11/2022	d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data 01/01/2021	€ 1.001,00
art.79 c.1-bis ccnl 16/11/2022	1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1.	€ -
TOTALE RISORSE STABILI		€ 99.992,54
COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA		
RISORSE VARIABILI		
		2024






Disposizione	Descrizione	Importo
	RISORSE VARIABILI Articolo 79, comma 2 e segg. del CCNL 2019-2021	€ 71.884,10
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2019-2021		
	Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:	
ART.79 C.2 LETT.A ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA A	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;	€ -
ART.79 C.2 LETT.A ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;	€ -
ART.79 C.2 LETT.A ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;	€ -
ART.79 C.2 LETT.A ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	c) Compensi RUP	€ 68.027,21
ART.79 C.2 LETT.A ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	c) Compensi IMU	no limite
ART.79 C.2 LETT.A ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	c) Compensi Istat Art. 70 - Ter	€ 2.969,31
		no limite

ART.79 C.2 LETT.A ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA D	d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	€ -
ARTICOLO 79 COMMA 2 LETTERA D	e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	€ -
ART.79 C.2 LETT.A ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA F	f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	€ -
ART.79 C.2 LETT.A ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA G	g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;	€ -
ART.79 C.2 LETT.A ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA J e COMMI 8 e 9	j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;	
ART.79 C.2 LETT.A ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA K	k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.	

si limite

<p>ARTICOLO 79 COMMA 2 LETTERA B</p>	<p>b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;</p>	<p>1,20%</p>	<p>€ -</p>	<p>si limite</p>
<p>ARTICOLO 79 COMMA 2 LETTERA C</p>	<p>c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL;</p>			<p>si limite</p>
<p>ARTICOLO 79 COMMA 2 LETTERA C e COMMA 3</p>	<p>c.3 In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.</p>	<p>€ 887,58</p>		<p>no limite</p>
<p>ARTICOLO 79 COMMA 2 LETTERA D</p>	<p>d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;</p>	<p>€ -</p>		
<p>art.79 c.1 lett. b) - c. 5 ccnl 16/11/2022</p>	<p>b) di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018, a decorrere dal 01/01/2021 e si applica il comma 5 QUOTE UNA TANTUM ANNI 2021 E 2022</p>	<p>€ -</p>		<p>no limite a.p.</p>
<p>TOTALE RISORSE VARIABILI</p>			<p>€ 71.884,10</p>	






	risorse residue ex art. 67, c. 1 e 2, non integralmente utilizzate in a.p. e art. 17 c.5 CCNL 1998/2001	€ 0,00	no limite a.p.
	TOTALE COMPLESSIVO RISORSE VARIABILI	€ 71.884,10	
	TOTALE GENERALE	€ 171.876,64	
	TOTALE RISORSE DA UTILIZZARE EX ART. 80 CCNL 16/11/2022	€ 171.876,64	
<p>La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 ed in applicazione dell'art. 33 del D.L. n.34/2019 - c.d. Decreto Crescita</p>			
	Totale generale fondo	€ 171.876,64	
	ex articolo 67 comma 2 lettera a	€ 2.995,20	
	ex articolo 67 comma 2 lettera b	€ 1.752,70	
	articolo 79 comma 1 lettera b	€ 2.619,50	
	articolo 79 comma 1 lettera d	€ 1.001,00	
	articolo 79 comma 1-bis	€ -	
	totale risorse stabili non soggette al limite	€ 8.368,40	
	totale risorse variabili (incentivi RUP - incentivi IMU - economia a.p.) non soggette al limite	€ 71.884,10	
	TOTALE RISORSE NON SOGGETTE LIMITE	€ 80.252,50	
	RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2024	€ 91.624,14	

